



Studio Violi S.r.l.

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015



I Partners dello Studio

Giorgio Violi

tel: 3386132605

givioli@gmail.com

Alberto Sant'Unione

tel: 3409125853

santunionea@gmail.com

Qualità Sicurezza Privacy Ambiente Risk Management
Responsabilità Amministrativa 231 Etica Consulenza e Audit per la Direzione

Organizzazione con sistema di gestione certificato secondo la norma ISO 9001: 2015 per Progettazione ed erogazione di servizi di consulenza relativa ai Sistemi di Gestione Aziendale Qualità, Ambiente, Sicurezza, Etica; servizi di consulenza in ambito Privacy, Modelli Organizzativi, Sicurezza sul lavoro, Consulenza di Direzione e sostenibilità ESG

2026 Gennaio ***Il nostro punto di vista su...*** Anno 19 – 1° sem



**Periodico di informazione
per i CLIENTI dello STUDIO VIOLI**



Indice delle NOTIZIE (N)



- PREMESSA EDITORIALE ANNO 2026

- **N1) Sicurezza:** D.Lgs. 213/2025 - nuova disciplina sul rischio amianto nei luoghi di lavoro
- **N2) Sicurezza:** Fondo per la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro: incentivi alle imprese dal 2026
- **N3) Sicurezza:** Stress lavoro correlato, indicatori su lavoro da remoto e nuove tecnologie
- **N4) Privacy:** Attenzione alle false email sul rinnovo della tessera sanitaria che mirano a carpire dati personali; Dati sanitari di migliaia di cittadini lombardi in vendita nel Dark Web a 25 euro
- **N5) Mobilità sostenibile:** Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL): uno strumento strategico per la mobilità sostenibile aziendale
- **N6) Ambiente:** Novità RENTRI dalla Legge di Bilancio
- **N7) Etica:** Pubblicata la nuova SA8000:2026

SENTENZE DI CASSAZIONE SUL LAVORO

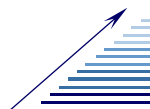
- Sul sito <http://www.dottorinalavoro.it/argomento/giurisprudenza-c/corte-di-cassazione-c> sono presenti le ultime sentenze di Cassazione relative al lavoro



AFORISMA DEL MESE

“La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee ma nel rifuggire dalle vecchie”

J. M. Keynes (economista britannico)



E-mail: info@studiovioli.com SDI: giorgiovioli@pec.it
 Web: www.studiovioli.com Fax: 059 682304

Studio Violi Srl - Via per Capanna Tassone, 1156 41021 Ospitale - Fanano (MO)
 P.I. e C.F. 02836380366 - REA 335410 CCIAA MO - Cap. Soc. € 10.000 I.V.



“UNI EN ISO 45001 - requisiti per un sistema di gestione per la salute e sicurezza sul lavoro (SSL)”

Notizie



PREMESSA EDITORIALE ANNO 2026

Gentile Cliente,

con questo numero siamo giunti al 19° anno di pubblicazione del nostro Periodico di Informazione per i Clienti dello Studio.

La nostra Newsletter "IL NS PUNTO DI VISTA SU" riservata ai soli clienti dello Studio Violi tratta i temi di interesse e le novità legislative, normative ed interpretative in ambito QSAE (Qualità, Sicurezza, Ambiente e Mobilità sostenibile, Etica) e GDPR Privacy, a cui si sono aggiunti i temi della Responsabilità Amministrativa (D.Lgs231/01 e s.m.i.), i temi della Parità di genere (UNI/PdR 125), le attività di Risk Management e recentemente le tematiche di sostenibilità ambientale ESG, NIS2 e Sicurezza informatica.

La periodicità è prevista, anche per quest'anno, mensile e, in aggiunta, saranno pubblicati alcuni numeri speciali collegati immediatamente alle novità più importanti nei campi di attività dello Studio, al fine di fornirvi una visione e conoscenza sempre tempestiva sulle più recenti prescrizioni di legge in materia.

Ricordiamo, inoltre, che sul sito dello Studio (www.studiovioli.com) sono presenti i numeri passati e recenti della nostra newsletter per facilitare l'eventuale ricerca di un argomento trovato a suo tempo interessante e da riprendere in quanto utile per il lavoro, oltre ad altre utili notizie.

Quest'anno, infine, abbiamo previsto di pubblicare degli "Almanacchi", cioè pubblicazioni con dati e notizie tutti relativi ad un certo settore (ad esempio il primo sarà: "Privacy per le Buste paga").

Ringraziamo tutti voi Clienti per l'attenzione con cui continuate a seguire il nostro periodico e per gli apprezzamenti che diversi di voi ci hanno comunicato; siamo naturalmente aperti ai vostri contributi e suggerimenti su altri argomenti e temi che vorrete proporci.

Ringraziamo le aziende partners che ci consentono di rendere il nostro periodico più ricco di notizie e dettagliato negli approfondimenti.

Con l'augurio che, pur con tutte le sue attuali turbolenze, l'anno 2026 possa essere positivo per il lavoro di ciascuno, vogliate gradire i nostri più cordiali saluti.

Ing. Giorgio Violi, ing. Alberto Sant'Unione

- N1) Sicurezza: D.Lgs. 213/2025 - nuova disciplina sul rischio amianto nei luoghi di lavoro

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026 il Decreto Legislativo 31 dicembre 2025, n. 213, entrato in vigore il 24 gennaio 2026, che recepisce la Direttiva (UE) 2023/2668 per rafforzare la tutela dei lavoratori dai rischi legati all'esposizione all'amianto durante il lavoro.

Il decreto modifica in modo significativo il Titolo IX, Capo III del D.Lgs. 81/2008, estendendo l'applicabilità delle norme **a tutte le attività con rischio di esposizione all'amianto**, incluse manutenzioni, ristrutturazioni, demolizioni, scavi, bonifiche e gestione dei relativi rifiuti.

Prima di avviare lavori, **il datore di lavoro deve attivare misure preventive efficaci per individuare materiali potenzialmente contenenti amianto, utilizzando informazioni disponibili e, se necessario, ricorrendo a operatori qualificati.**

Valutazione del rischio e documentazione

È rafforzato l'obbligo di valutazione del rischio di esposizione, estendendolo a tutte le situazioni in cui questo rischio può emergere. **Il datore di lavoro deve documentare nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) le scelte effettuate e le misure adottate.**

Nuovi limiti di esposizione e misurazione

Una delle novità più rilevanti riguarda il **valore limite di esposizione professionale (VLEP) fissato a 0,01 fibre/cm³ (media ponderata su 8 ore), dieci volte inferiore al precedente standard.**

La misurazione delle fibre sarà eseguita con metodiche specifiche:

- fino al 20 dicembre 2029 con microscopia ottica in contrasto di fase;
- dal 21 dicembre 2029 con microscopia elettronica o metodi equivalenti in grado di rilevare fibre più sottili.

Notifica e sorveglianza sanitaria

La notifica preventiva agli organi di vigilanza diventa più dettagliata e strutturata, comprendendo informazioni su ubicazione, attività, numero di lavoratori coinvolti, formazione e sorveglianza sanitaria.

La sorveglianza sanitaria deve essere rafforzata, con un approccio più strutturato e continuativo per i lavoratori esposti o potenzialmente esposti.

Formazione dedicata

Il decreto prevede formazione specifica e mirata per i lavoratori esposti, adattata alle mansioni e ai rischi reali, con particolare attenzione all'uso corretto di dispositivi di protezione individuale (DPI).

Conservazione delle informazioni

La documentazione relativa **alla formazione, alle visite mediche e ai lavoratori potenzialmente esposti deve essere conservata per 40 anni**, in linea con i lunghi tempi di latenza delle patologie asbesto-correlate.

- N2) Sicurezza: Fondo per la prevenzione sanitaria nei luoghi di lavoro: incentivi alle imprese dal 2026

A partire dal 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, istituisce un Fondo dedicato alla promozione della salute e della sicurezza dei lavoratori, con una dotazione di 500.000 euro annui.

Il Fondo è finalizzato a incentivare le imprese che realizzano interventi di prevenzione delle malattie cardiovascolari e oncologiche e che investono in strumenti salvavita.

Interventi finanziabili

Le risorse sono destinate a:

1. **programmi di screening e prevenzione sanitaria**, comprensivi di campagne di formazione e informazione sui corretti stili di vita;
2. **acquisto di defibrillatori semiautomatici e automatici**, da parte di imprese non soggette a obblighi di legge.

I programmi di prevenzione si considerano validi se l'azienda stipula un accordo o protocollo con una struttura sanitaria, che preveda almeno una delle seguenti attività:

1. screening per la valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
2. prestazioni specialistiche e diagnostiche per la prevenzione primaria e secondaria;
3. attività di educazione sanitaria svolte da personale sanitario qualificato;
4. esami diagnostici per il monitoraggio delle condizioni di salute;
5. esami per l'individuazione precoce di patologie tumorali.

Requisiti di accesso

Possono presentare domanda le imprese che:

1. sono in regola con contributi e assicurazioni;
2. rispettano la normativa vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Per il contributo relativo ai defibrillatori, è inoltre richiesto che l'impresa non sia già obbligata per legge alla dotazione di tali dispositivi.

Contributi riconosciuti

Il Fondo prevede:

1. **un contributo fino a 2.000 euro per le spese sostenute per programmi di screening e prevenzione;**
2. **un contributo fino a 1.000 euro per l'acquisto di defibrillatori.**

I contributi sono cumulabili e vengono riconosciuti a rimborso delle spese effettivamente sostenute, nei limiti delle risorse disponibili. Le domande saranno valutate in ordine cronologico di presentazione.

Modalità di presentazione

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online, tramite la procedura informatizzata disponibile sul sito del Ministero del Lavoro, **secondo termini e modalità che saranno definiti annualmente con apposito Avviso pubblico.**

Gli esiti delle procedure saranno pubblicati sul sito istituzionale del Ministero.

- N3) Sicurezza: Stress lavoro correlato, indicatori su lavoro da remoto e nuove tecnologie**Dalla newsletter del Garante Privacy italiano:**

Chi lavora da remoto lo sa: la tecnologia porta grandi vantaggi, ma può anche diventare una fonte di stress. **Essere sempre connessi, non riuscire a staccare, sentirsi isolati dai colleghi o dover gestire strumenti complessi sono situazioni comuni che finiscono per pesare sul benessere delle persone e sull'efficacia del lavoro.**

Per questo **la nuova metodologia Inail ha introdotto una valutazione preliminare dedicata al lavoro da remoto e all'uso delle tecnologie digitali.**

Non è un passaggio complicato: si tratta di una lista di 7 indicatori chiave, che riguardano la dotazione tecnologica, la formazione digitale, le modalità di coordinamento a distanza, il diritto alla disconnessione, l'individuazione delle attività compatibili con il lavoro remoto e l'informazione su salute e sicurezza.

La compilazione di questi indicatori porta a un risultato che si colloca in tre possibili fasce:

- **implementazione adeguata**, in questo caso l'organizzazione ha già introdotto misure solide,
- **necessità di potenziamento**, quindi alcuni aspetti richiedono attenzione mirata,
- **necessità di potenziamento sostanziale**, quando il rischio di criticità è più elevato e servono azioni strutturate.

Questa analisi preliminare è preziosa perché fornisce subito un quadro chiaro della situazione senza appesantire gli adempimenti. Tuttavia, è sempre consigliato proseguire con la valutazione approfondita, che attraverso un questionario integrato indaga in modo più dettagliato le percezioni dei lavoratori su carico tecnologico, invasione nella vita privata, conflitto casa-lavoro e qualità delle interazioni a distanza.

In questo modo l'azienda non solo fotografa il presente, ma si mette nelle condizioni di intervenire in maniera mirata, prevenendo i rischi emergenti e costruendo un ambiente di lavoro che, anche a distanza, rimanga sano, sostenibile e inclusivo.

- N4) Privacy: Attenzione alle false email sul rinnovo della tessera sanitaria che mirano a carpire dati personali; Dati sanitari di migliaia di cittadini lombardi in vendita nel Dark Web a 25 euro

Negli ultimi giorni è cresciuta l'allerta tra i cittadini italiani per una nuova campagna di truffe digitali che prende di mira la tessera sanitaria, utilizzando messaggi fraudolenti apparentemente inviati dal Ministero della Salute. Secondo un articolo pubblicato su Rai News, la frode è particolarmente insidiosa tanto da poter indurre all'errore anche utenti attenti e normalmente cauti.

Come funziona - La truffa, consistente in una tipica forma di phishing – comincia con l'invio di una email fraudolenta che segnala la presunta imminente scadenza della propria tessera sanitaria e invita il destinatario a cliccare su un link per rinnovarla. Il messaggio, studiato per apparire ufficiale, mira a suscitare ansia, spingendo la persona a reagire in fretta senza verificarne l'autenticità.

Cliccando sul link, la vittima viene reindirizzata verso un sito web falso, spesso molto simile a una pagina istituzionale, ma in realtà gestito da malintenzionati. Qui vengono richieste informazioni personali come nome, cognome, data di nascita, indirizzo, telefono ed email, che possono poi essere utilizzate per furto d'identità, clonazione di documenti o ulteriori frodi.

Perché è pericolosa - Questa tipologia di truffa non si limita alla semplice raccolta di informazioni anagrafiche: i dati sottratti possono finire in circuiti illegali, essere usati per creare profili falsi o per compromettere account e servizi digitali della vittima.

Cosa dicono le autorità - Il Ministero della Salute ha più volte ribadito che non invia email con link per il rinnovo della tessera sanitaria e che non richiede mai l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali. La tessera sanitaria ha una validità di sei anni, e alla scadenza viene inviata automaticamente dal sistema dell'Agenzia delle Entrate all'indirizzo di residenza registrato, senza che sia necessaria alcuna azione via email da parte dell'utente.

Le autorità raccomandano di non cliccare sui link sospetti, non fornire dati personali o sensibili e cancellare immediatamente messaggi fraudolenti. Inoltre, per qualsiasi comunicazione ufficiale è sempre consigliato fare riferimento ai siti istituzionali del Ministero o dell'Agenzia delle Entrate.

«I dati sanitari sono ancora in vendita su Internet. E potrebbero servire per ulteriori truffe o per colpire, per esempio, le aziende per cui lavorano gli utenti». A mesi di distanza dall'attacco hacker alla piattaforma «Paziente consapevole», usata anche da medici di famiglia e pazienti lombardi — circa 180 mila — per scambiarsi informazioni personali e documenti, continuano i rischi.

Ad analizzare le ricadute del furto è Cyberoo, azienda specializzata in cyber security. Secondo un approfondimento condotto dal team di threat intelligence, che si occupa di minacce informatiche, su un forum underground russo un utente con il nickname wizgun ha messo in vendita un database con informazioni sanitarie. Quei dati sarebbero stati «sfilati» dalla app.

Il venditore, già attivo in contesti legati al cybercrime internazionale, afferma che la cartella contiene prescrizioni mediche, certificati di esenzione, permessi di malattia e informazioni personali dettagliate, con documenti risalenti almeno al 2020.

In totale ci sarebbero 90 mila pazienti identificati, di cui 30 mila con indirizzo email associato e 4.300 con numero di telefono fisso o di cellulare. Nell'annuncio è visibile anche l'anteprima di alcuni dati sensibili. E, come in ogni compravendita, viene indicato un prezzo d'acquisto: 25 euro per ogni profilo con le prescrizioni, 35 per un profilo completo di dati personali, contatti, prescrizioni e documentazione legata ai permessi di malattia, 1,84 bitcoin per l'intero database, al valore del bitcoin al momento della pubblicazione.

Il furto viene definito «uno dei peggiori scenari possibili in termini di impatto sulla privacy e sulla sicurezza delle persone. I dati medici, infatti, sono immutabili e difficili da contenere una volta pubblicati in ambienti criminali». Quei dati potrebbero essere usati per estorsioni mirate, truffe assicurative, furti di identità e profilazioni illegali per finalità commerciali o discriminatorie.

-N5) Mobilità sostenibile: Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL): uno strumento strategico per la mobilità sostenibile aziendale

Il Piano Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) è un documento di pianificazione strategica che analizza e propone soluzioni per ottimizzare gli spostamenti dei dipendenti tra la propria abitazione e il luogo di lavoro. L'obiettivo principale è ridurre l'impatto ambientale, economico e sociale del pendolarismo, promuovendo una mobilità più sostenibile, efficiente e sicura.

Introdotta dal Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 12 maggio 2021, il PSCL è obbligatorio per:

- **le aziende pubbliche e private con più di 100 dipendenti ubicate in capoluoghi di regione, città metropolitane, capoluoghi di provincia o comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;**
- le pubbliche amministrazioni di pari dimensioni e ubicazione.

Ogni ente o azienda deve nominare un Mobility Manager aziendale, figura chiave nella redazione e nell'attuazione del piano.

Obiettivi principali del PSCL

Il PSCL ha una visione integrata e multidisciplinare, che mira a:

1. **Ridurre l'uso del mezzo privato a motore** a favore di soluzioni collettive o condivise (trasporto pubblico, car pooling, car sharing, bike sharing);
2. **Diminuire le emissioni inquinanti e la congestione stradale**, contribuendo alla transizione ecologica e alla qualità dell'aria urbana;
3. **Migliorare il benessere e la produttività dei lavoratori**, riducendo i tempi e lo stress legati al pendolarismo;
4. **Ottimizzare i costi aziendali legati alla mobilità**, come parcheggi, rimborsi o spazi occupati;
5. **Favorire la mobilità attiva, come il camminare o l'uso della bicicletta**, con ricadute positive sulla salute e sulla socialità.

Il ruolo del Mobility Manager

Il Mobility Manager aziendale è la figura responsabile della **pianificazione e coordinamento delle misure di mobilità sostenibile**. Collabora con enti locali e aziende di trasporto pubblico per integrare le esigenze aziendali con le strategie territoriali.

Le sue principali attività comprendono:

- **la raccolta dei dati sugli spostamenti dei dipendenti** (tramite questionari e analisi statistiche);
- la redazione e l'aggiornamento **annuale del PSCL**;
- la definizione di **misure correttive e incentivi** alla mobilità sostenibile;
- il **monitoraggio dei risultati** e la rendicontazione agli enti competenti.

Le misure più diffuse nei PSCL

Tra le azioni più comuni inserite nei Piani Spostamenti Casa-Lavoro figurano:

- **convenzioni con aziende di trasporto pubblico locale**;
- creazione di **navette aziendali** o bus condivisi;
- promozione del **car pooling e car sharing**;
- realizzazione di **piste ciclabili interne o parcheggi per biciclette**;

- incentivi economici per chi utilizza mezzi sostenibili;
- politiche di **smart working** e orari flessibili;
- campagne di **sensibilizzazione ambientale**.

Benefici per l'azienda e per la collettività

Implementare un PSCL efficace non rappresenta solo un obbligo normativo, ma anche un'opportunità strategica.

I benefici principali includono:

- **miglioramento dell'immagine aziendale in ottica ESG** (Environmental, Social, Governance);
- riduzione dei costi legati alla gestione dei parcheggi e delle trasferte;
- **maggiore soddisfazione e fidelizzazione del personale;**
- **contributo concreto agli obiettivi di sostenibilità territoriale e aziendale.**

- N6) Ambiente: Novità RENTRI dalla Legge di Bilancio

La Legge di Bilancio 2026 (L. 199/2025), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025 e in vigore dal 1° gennaio 2026, ha modificato l'art. 188-bis del D. Lgs. 152/2006 sostituendo il comma 3-bis, cioè la disposizione che individua i soggetti obbligati all'iscrizione al RENTRI e, soprattutto, introducendo esplicitamente alcune esclusioni dall'obbligo di iscrizione.

Vediamo di seguito in dettaglio le modifiche apportate al D. Lgs. 152/06 con il comma 789 della Legge 199/2025:

Art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, prima della modifica	Art. 188-bis, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/06, modificato dalla Legge n. 199/2025
Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo.	Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi e gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi, nonché, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti di cui all'articolo 189, comma 3, sono tenuti ad iscriversi al Registro elettronico nazionale di cui al comma 3 del presente articolo. Sono esclusi dall'obbligo di iscrizione al suddetto Registro elettronico nazionale: a) i Consorzi ovvero i sistemi di gestione in forma individuale o collettiva, di cui all'articolo 237, comma 1; b) i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 190, commi 5 e 6.

CHI RESTA OBBLIGATO A ISCRIVERSI AL RENTRI (QUADRO GENERALE)

Gli operatori che restano tenuti all'iscrizione al RENTRI sono:

1. enti e imprese che effettuano il **trattamento dei rifiuti**,
2. **produttori di rifiuti pericolosi**,
3. soggetti che **raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale**,
4. **commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi**,

5. **per i rifiuti non pericolosi** i soggetti richiamati dall'art. 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 (trasportatori, intermediari, produttori di cui ai punti c) d) e g) dell'art. 184 del D. Lgs. 152/2006 e con più di 10 dipendenti).

QUALI SONO LE ESCLUSIONI INTRODOTTE DALLA LEGGE 199/2025?

Il nuovo comma 3-bis dell'art. 188-bis del D.Lgs. 152/06 prevede due macro-esclusioni dall'obbligo di iscrizione:

1. Consorzi o sistemi di gestione (individuali o collettivi) di cui all'art. 237, comma 1;
2. Produttori di rifiuti per i quali si applicano le disposizioni dell'art. 190, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006.

Nell'art. 190, comma 5 (D.Lgs. 152/2006) si trovano i soggetti esonerati dall'obbligo di registro cronologico (comma 1), sono quindi esclusi dall'obbligo RENTRI in base alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2026:

1. Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. con volume d'affari annuo ≤ 8.000 euro,
2. Imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi (art. 212, comma 8),
3. per i soli rifiuti non pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali con non più di 10 dipendenti (già precedentemente esclusi dall'obbligo di iscrizione al RENTRI).

Nel dettaglio, rientrano nell'art. 190, comma 6 (D.Lgs. 152/2006) le seguenti categorie:

1. Imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi,
2. Soggetti con codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, inclusi quelli con codice EER 18.01.03* (indicati come aghi, siringhe e oggetti taglienti usati), si tratta di saloni di parrucchiere, istituti di bellezza, servizi di manicure/pedicure e tatuaggi/piercing
3. Produttori di rifiuti pericolosi non organizzati in ente o impresa.

SE SEI GIÀ ISCRITTO MA ORA RIENTRI TRA GLI ESCLUSI: COSA FARE?

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse dall'obbligo del RENTRI ma risultano già iscritti devono presentare una pratica di cancellazione tramite l'area operatori del portale RENTRI. In assenza di cancellazione, l'operatore viene considerato iscritto su base volontaria.

CASO PARTICOLARE: TRASPORTO DEI PROPRI RIFIUTI (ART. 212, COMMA 8 DEL D.LGS. 152/06)

Si ricorda che gli enti/imprese produttori iniziali che raccolgono e trasportano i propri rifiuti ai sensi dell'art. 212, comma 8, **rimangono tenuti all'iscrizione al RENTRI solo quando obbligati in qualità di produttori (quindi la valutazione va fatta sulla qualifica di produttore e sulla tipologia di rifiuti).**

PROMEMORIA OPERATIVO: PRODUTTORI NON ISCRITTI E FIR CARTACEO "NUOVO MODELLO"

I produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI devono registrarsi nell'area riservata "Produttori di rifiuti non iscritti" per produrre, vidimare e gestire il FIR cartaceo conforme al nuovo modello a decorrere dal 13 febbraio 2025.

- N7) Etica: Pubblicata la nuova SA8000:2026

SAI (Social Accountability International) ha annunciato la pubblicazione della nuova versione SA8000:2026, lo standard internazionale di riferimento per la tutela dei diritti umani e delle condizioni di lavoro lungo le filiere produttive.

La revisione nasce dall'evoluzione dei contesti lavorativi e delle catene di fornitura globali e **tiene conto di nuovi e crescenti rischi per i diritti dei lavoratori, legati a fenomeni come cambiamento climatico, migrazioni, digitalizzazione e intelligenza artificiale**, senza trascurare le criticità strutturali ancora diffuse (salari, discriminazioni, condizioni di lavoro).

Principi e approccio

La SA8000:2026 è strutturata attorno a principi aspirazionali di diritti umani e si basa su standard internazionali riconosciuti, tra cui:

- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani,
- Convenzioni ILO,
- Principi Guida ONU su Imprese e Diritti Umani,
- legislazioni nazionali applicabili.

Lo standard mantiene un approccio pratico e operativo, fondato su sistemi di gestione, leadership aziendale, coinvolgimento dei lavoratori e degli stakeholder, e pone una forte enfasi sulla due diligence e sul miglioramento continuo, in linea con le più recenti normative internazionali.

Processo di revisione

La nuova versione è il risultato di un ampio processo consultivo, che ha coinvolto centinaia di stakeholder attraverso workshop, webinar, consultazioni individuali e raccolta di feedback online, a conferma dell'approccio partecipativo di SAI.

Nuove risorse disponibili

A supporto dell'adozione della SA8000:2026 sono stati messi a disposizione:

1. **una Indicator Library**, con esempi di processi, documenti, indicatori e evidenze utili per dimostrare la conformità;
2. **corsi di formazione introduttiva e autovalutazione guidata per aziende** e organizzazioni;
3. un corso di aggiornamento per auditor SA8000, obbligatorio per il mantenimento delle credenziali.

La SA8000:2026 rappresenta un passo avanti significativo nel rafforzamento delle politiche di lavoro dignitoso, responsabilità sociale e gestione dei rischi sociali nelle organizzazioni e lungo le catene di fornitura globali.

Voglia gradire i nostri più cordiali saluti

ing. Giorgio Violi ing. Alberto Sant'Unione

PregandoLa di scusarci per il disturbo eventualmente arrecato, Le comuniciamo che i Suoi dati sono registrati nel Database Studio Violi srl e questo messaggio Le è stato inviato confidando che i temi trattati potessero essere di Suo interesse. In ottemperanza al Reg. 679/2016/UE, qualora non desiderasse più ricevere questo mensile dallo Studio Violi srl (titolare del trattamento dei dati), può comunicarlo via mail all'indirizzo info@studiovioi.com. Garantiamo in ogni momento il rispetto di tutti i diritti di cui al Reg. 679/2016/UE. Credits: si ringraziano le società che hanno facilitato la stesura del presente con la fornitura di parte del materiale, in particolare garante privacy, punto sicuro, ats, ipsoa, il sole24ore, tuttoambiente, iae, quotidiano sicurezza.it, privacylawconsulting, la repubblica, italia oggi, epc, necsi. Può inoltre contare sulla ns disponibilità ad approfondire i temi qui trattati